

**DELIBERAZIONE 9 OTTOBRE 2014
481/2014/S/IDR**

**DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA
ACQUALATINA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 ottobre 2014

VISTI

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi

- all'ingrosso" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/idr, recante "Prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato" (di seguito: Direttiva trasparenza fatturazione);
 - la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/idr, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr" e successive modifiche ed integrazioni;
 - la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/idr;
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);
 - l'Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici dell'Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante "Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012, in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
 - la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 29/2014/E/idr;
 - la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 379/2014/S/idr (di seguito: deliberazione 379/2014/S/idr);
 - l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 379/2014/S/idr, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Acqualatina S.p.A. (di seguito: Acqualatina o Società), gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale 4-Latina, un procedimento per accertare la violazione delle disposizioni in materia di servizio idrico integrato ed adottare provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d) legge 481/95, contestando che:

A. Con riferimento alle procedure di applicazione delle tariffe

- i. in violazione dell'articolo 6, comma 6, lett. a) della deliberazione 585/2012/R/idr, la Società ha aggiornato, in data 29 gennaio 2013, con validità 1 gennaio 2013, la tariffa applicata nel 2012, nonostante la delibera

di approvazione del moltiplicatore tariffario, ai sensi del MTT, sia stata adottata dall'Ente d'Ambito solo il 19 aprile 2013 (punto 2.2 della *check list*);

B. Con riferimento agli adempimenti per la raccolta dati

- ii. in violazione dell'art. 34, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr e del punto 3.4.1 della determinazione 2/2012 TQI, con riferimento al foglio ModAto del FileAto, Acqualatina avrebbe valorizzato alla voce "saldo conguagli e penalizzazioni" per gli anni 2012 e 2013 rispettivamente gli importi di € 4.500.000 e € 3.415.711 senza l'apposita prescritta approvazione dell'Ente d'Ambito (punto 3.9 della *check list*);
- iii. in violazione dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, con riferimento al foglio ModCo del FileATO, Acqualatina avrebbe indicato, con riferimento al canone di concessione, somme solo in parte destinate a copertura dei corrispettivi pagati ai proprietari per l'uso delle loro infrastrutture attinenti ai servizi idrici (punto 3.6 della *check list*);

C. Con riferimento alla trasparenza dei documenti di fatturazione

- Il documento di fatturazione, emesso dalla Società all'inizio del 2014 (punto 2.2. della *check list* e documento 2.2° e documento 2.2b allegati nonché punto 6.3), risulta in contrasto con le prescrizioni della Direttiva trasparenza fatturazione e, in particolare:
 - iv. in violazione dell'art. 4, comma 3, non è indicato il consumo annuo dell'utente finale;
 - v. in violazione dell'art. 6, comma 2, la Società non riporta in bolletta le procedure applicate in caso di morosità;
 - vi. in violazione dell'art. 9, comma 1, non è riportata l'indicazione comparativa dei consumi in forma grafica che consenta all'utente di valutare le variazioni dei consumi giornalieri d'acqua;
 - vii. in violazione dell'art. 10, le informazioni relative alla tariffa applicata non sono complete, in quanto non sono indicati la fonte normativa e l'organismo da cui derivano i valori della tariffa applicata all'utente;
 - viii. in violazione dell'art. 11, comma 2, lettere da d) a k), nonché del comma 3 e del comma 4, nel quadro di sintesi non sono riportate le informazioni ivi richieste;
 - ix. in violazione dell'art. 12, non sono indicate le modalità con cui l'utente può ottenere informazioni in merito ai livelli di qualità garantiti dal gestore nel rispetto della normativa vigente, ai livelli di qualità raggiunti l'anno precedente e alla Carta dei servizi in vigore, nonché informazioni in merito

ai livelli di qualità del servizio, alla qualità dell'acqua, alle condizioni contrattuali e alle procedure di reclamo.

D. Con riferimento alla tariffa di depurazione

- in violazione dell'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr, Acqualatina potrebbe aver applicato parte dei corrispettivi inerenti al servizio di depurazione ad utenti non asserviti al relativo impianto; in particolare la Società applicherebbe ai soggetti non serviti da impianti di depurazione attivi l'intero ammontare della voce "quota fissa" comprensiva pertanto oltre che della componente relativa al servizio acquedotto e fognatura anche della componente di costo, non variabile con il consumo, del servizio di depurazione;
- con nota 3 settembre 2014 (prot. Autorità n. 24393), Acqualatina ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo n. 93/11 e dell'articolo 16 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com una proposta di impegni relativa al procedimento di cui alla deliberazione 379/2014/S/idr;
- nella riunione del 9 ottobre 2014, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la nota del 3 settembre 2014, Acqualatina ha dichiarato di aver cessato le condotte contestate in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione; in particolare, la Società assume di aver emesso un nuovo formato di fattura, contenente tutte le informazioni previste dalla regolazione ed oggetto di contestazione;
- la proposta presentata reca, altresì, l'iniziativa della Società volta ad implementare canali di comunicazione, ultronei rispetto all'emissione delle fatture, per fornire informazioni all'utenza. Tale iniziativa si articola mediante l'invio, per i prossimi mesi del 2014 e per tutto il 2015, di brochure informative allegata alle fatture, contenenti *"tutte le comunicazioni necessarie per la comprensione della nuova tariffa, relativa articolazione tariffaria adottata dall'Ato in data 29 luglio 2014, informazioni sui servizi forniti, sui diritti degli utenti, sulla possibilità di accedere al nuovo fondo sociale, indicazione del sito web ove sarà possibile reperire le medesime informazioni"*.

RITENUTO CHE:

- dall'esame della proposta e della documentazione allegata si evince la non completa cessazione di tutte le condotte contestate con riferimento alla

violazione della Direttiva trasparenza fatturazione (art. 17, comma 2, lett. b) dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com). In particolare, la Società ha dichiarato che l'omissione dell'indicazione della fonte normativa e dell'organismo da cui derivano i valori della tariffa applicata all'utente (art. 10 Direttiva trasparenza fatturazione), sarebbe stata sanata tramite l'inserimento nella sezione "notizie e comunicazioni" della fattura del seguente paragrafo esplicativo delle tariffe del servizio: *"i consumi dell'anno 2014 vengono fatturati con le tariffe dell'anno 2013, come da delibera dell'AEEGSI n. 643/2013/R/IDR. Tali tariffe, provvisoriamente applicate, saranno oggetto di conguaglio"*;

- il richiamo alla deliberazione dell'Autorità 643/2013/R/idr, di approvazione degli schemi regolatori per la definizione delle tariffe 2014 – 2015, non è sufficiente a fornire informazioni complete, in quanto la Società avrebbe dovuto, quantomeno, rendere noti all'utenza il provvedimento e l'organismo che ha deliberato i valori dei corrispettivi applicati, ossia che la tariffa di riferimento è quella predisposta dall'Ente d'Ambito ATO 4 Latina per l'anno 2013 e adottata con deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 3 del 19 aprile 2013;
- l'iniziativa proposta dalla Società è, inoltre, manifestamente inammissibile a valere come impegno ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. e), dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, in quanto finalizzata alla mera attuazione di adempimenti già puntualmente disciplinati dalla citata regolazione in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione;
- non sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com la proposta di impegni presentata da Acqualatina con la citata nota 3 settembre 2014 (prot. Autorità n. 24393)

DELIBERA

1. di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere b) ed e) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da Acqualatina S.p.A. con nota 3 settembre 2014 (prot. Autorità n. 24393);
2. di notificare il presente provvedimento ad Acqualatina S.p.A., mediante posta elettronica certificata all'indirizzo acqualatina@pec.acqualatina.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni